



ASL Lecce

PugliaSalute

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

Indice

CAPO I: OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 – Oggetto e finalità

CAPO II: LE SPONSORIZZAZIONI

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Principi

Art. 4 – Conflitti di interesse

Art. 5 – Procedura di scelta dello sponsor

Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione

Art. 7 – Le sponsorizzazioni di eventi formativi esterni all'azienda: formazione ECM, progetti di ricerca e studio - rinvio.

Art. 8 – Aspetti fiscali

Art. 9 – Risoluzione del contratto per inadempimento, clausola risolutiva espressa e recesso.

Art.10 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

CAPO III: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Art. 12 - Osservanza normativa anticorruzione aziendale

Art.13 – Decorrenza

Art. 14 – Clausole generali di rinvio

Allegati:

- 1) Fac-simile "Avviso per la ricerca di sponsor";
- 2) Fac-simile "Proposta di Sponsorizzazione";
- 3) Fac-simile "Contratto di sponsorizzazione";
- 4) Fac-simile "Richiesta di indicazione avviso di sponsorizzazione o di affidamento contratto di sponsorizzazione" del Dipartimento/UO interessato/a, con allegato facsimile "Modulo/scheda Budget";
- 5) Fac-simile "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – Insussistenza/sussistenza conflitto di interessi".

CAPO I OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli accordi di sponsorizzazione in conformità alla previsioni di cui all'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n.449 e ss.mm.ii., all'art. 28, comma 2 bis della L. 23 dicembre 1998, n.448 e all'art. 19 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di assicurare la corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione stipulati dall'ASL Lecce, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità, concorrenza, non discriminazione, assenza di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e attività privata.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

CAPO II LE SPONSORIZZAZIONI

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per "sponsorizzazione" ogni contributo in beni, servizi, denaro, altra prestazione o utilità che un soggetto terzo (sponsor) mette a disposizione dell'ASL Lecce (sponsee) per realizzare proprie iniziative o migliorare/innovare i propri servizi, alle specifiche condizioni fissate nel "contratto di sponsorizzazione";
- b. per "sponsor" il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'ASL Lecce;
- c. per "sponsee", l'ASL di Lecce, quale titolare dei benefici economici o di altro genere, derivanti dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione;
- d. per "manifestazione d'interesse" o "proposta di sponsorizzazione" la comunicazione all'ASL Lecce da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare un contratto di sponsorizzazione in risposta ad un avviso dell'Azienda o in via autonoma per specifiche iniziative oggetto di proposta .
- e. per "contratto di sponsorizzazione" un contratto mediante il quale la ASL Lecce (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative o nel perseguimento dei propri fini istituzionali e/o erogazione dei servizi, ad un terzo, (*sponsor*) che si obbliga a finanziare in tutto o in parte l'iniziativa/il servizio, la possibilità di pubblicizzare e/o promuovere la propria immagine;

Art. 3 - Condizioni e finalità della stipula di contratti di sponsorizzazione.

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e pubblici e sono finalizzati a finanziare interventi, servizi o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari o progetti innovativi comunque programmati dall'ASL Lecce.

2. Le iniziative di sponsorizzazione sono ammesse solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il perseguimento di interessi pubblici;
- l'esclusione di conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- il conseguimento di un risparmio di spesa;
- la salvaguardia dell'indipendenza e dell'immagine della ASL Lecce e della sua libertà d'iniziativa.

3. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa riferita alla specifica iniziativa in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per la ASL Lecce, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 4 - Conflitti di interesse

1. La ASL Lecce non può stipulare contratti di sponsorizzazione con sponsor con i quali sussistano conflitti di interesse determinanti contrasto tra la propria attività istituzionale e le attività dello sponsor stesso.

2. In ogni caso l'ASL Lecce non procede alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione, qualora sussista una delle seguenti ipotesi di potenziale conflitto di interesse:

- a. qualora lo sponsor abbia in corso un contenzioso con la ASL medesima;
- b. qualora lo sponsor sia un fornitore di beni, un prestatore di servizio, un esecutore di lavori selezionato dalla ASL Lecce con le procedure previste dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, salva l'ipotesi in cui la sponsorizzazione non sia stata ricompresa nelle condizioni in base alle quali è avvenuto l'affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro;

3. L'eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso del contratto di sponsorizzazione è causa di risoluzione.

Art. 5 – Procedura di scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor può avvenire mediante due percorsi procedurali:

- a. nel caso di sponsorizzazioni il cui valore, a norma di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) tramite affidamento diretto, senza previa pubblicazione di avviso, previa formale valutazione di congruità delle condizioni contrattuali a cura del Dirigente della struttura interessata dal progetto/iniziativa di sponsorizzazione e previa ogni verifica propedeutica del Dirigente della UOC Area Gestione Patrimonio, Area Gestione Tecnica o UOSD Formazione in relazione alla rispettiva competenza e assunzione di apposita delibera o determina (nell'ipotesi di funzione delegata).
- b. nel caso di sponsorizzazione di importo superiore a € 40.000,00, mediante avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul portale dell'ASL Lecce, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 50/2016, previamente autorizzato con delibera del Direttore Generale o nel caso di funzione delegata dal Dirigente competente, con cui si rende nota l'intenzione dell'Azienda di individuare, per una determinata iniziativa o progetto, un solo sponsor ovvero di accettare le proposte di più sponsor per la medesima fattispecie, sempre previa valutazione dell'utilità della proposta in termini di innovazione organizzativa/realizzazione di maggiori economie /miglioramento della qualità dei servizi da parte della UO competente .
2. L'avviso di cui alla lett. b del comma 1 del presente articolo è predisposto in relazione all'oggetto della sponsorizzazione dalla competente struttura della ASL (Area gestione patrimonio, Area gestione tecnica o UOSD Formazione), con il supporto, per i dettagli operativi e tecnici, della struttura responsabile del progetto/iniziativa e deve essere pubblicato, per 30 giorni, sul sito web dell'Azienda, con congruo anticipo rispetto alla data di avvio del progetto/iniziativa.

L'avviso deve contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

- a. l'oggetto e la durata della sponsorizzazione con la specificazione:
- della finalità per la ASL Lecce (miglioramento dei servizi, risparmio di risorse, innovazione;
 - della finalità per lo sponsor (pubblicizzazione del nome o di un segno distintivo);
 - della tipologia di evento (iniziativa formativa e/o divulgativa, servizio o progetto) per cui si chiede la sponsorizzazione;
 - delle cause di esclusione dalla partecipazione all'avviso;
- b. gli obblighi dello sponsor (finanziamento, messa a disposizione di beni o servizi a titolo gratuito, realizzazione di lavori/opere) e l'accettazione di tutte le condizioni previste dall'avviso, nonché l'impegno a sottoscrivere il contratto;
- c. gli impegni che la ASL Lecce si assume per la veicolazione del marchio/nome/logo dello sponsor;
- d. le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri per l'accettazione delle stesse e la stipula di contratti.

3. La manifestazione di interesse, da presentarsi a cura dei soggetti terzi, deve essere in forma scritta, redatta, se richiesto, su apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Asl o allegato allo specifico Avviso e deve indicare:

- il bene, il servizio, l'attività o il corrispettivo oggetto di sponsorizzazione;
- l'accettazione delle condizioni previste dall'avviso e l'impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica disponibilità all'erogazione del contributo previsto nei termini e le modalità previste nel bando.

4. La manifestazione di interesse deve essere corredata dalle specifiche dichiarazioni, certificazioni e documentazioni richieste dall'avviso e vengono valutate con le modalità previste nell'avviso stesso.

5. Anche nel caso di manifestazioni di interesse formulate direttamente (in assenza di previo avviso della ASL Lecce) da soggetti interessati alla stipula di un contratto di sponsorizzazione in relazione a progetti specifici, idee-progetto, o altre analoghe iniziative, la ASL Lecce, valuta preventivamente l'opportunità della sponsorizzazione a cura del Direttore della Struttura interessata, e per i casi non ricadenti nel comma 1, lett. a) del presente articolo, procederà, comunque, sempre ai sensi dell'art. 19 del Codice degli appalti, a pubblicare apposito avviso, dandone pubblicità nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, onde verificare l'esistenza o meno del medesimo interesse anche da parte di altri soggetti, prevedendo anche i criteri per la selezione dell'affidatario, nell'ipotesi di ulteriori sponsor interessati.

Art. 6 - Possibili spazi e iniziative oggetto di sponsorizzazione

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire spazi all'interno dell'ASL Lecce oggetto di sponsorizzazione i seguenti:

- spazi murali nelle aree di ingresso, atri, corridoi aperti al pubblico, sale di attesa, aree esterne, ascensori presenti in tutti i plessi immobiliari dell'Azienda;
- bacheche aziendali per affissioni pubblicitarie;
- altri punti di accesso degli utenti/pazienti/dipendenti quali punti di ristoro, luoghi in cui sono allocati distributori automatici di bevande e prodotti, spogliatoi di dipendenti, aree adiacenti a totem informativi;
- spazi su locandine, depliant, manifesti relativi a corsi, convegni, attività di comunicazione istituzionali;
- banner sul sito web, sul sito intranet;
- servizi televisivi, servizi fotografici.

2. Le iniziative, progetti, eventi che possono costituire oggetto di sponsorizzazione a titolo esemplificativo possono essere:

- stampa materiale informativo, locandine, depliant di eventi aziendali, conferenze di servizi, Corsi e convegni scientifici;
- arredi, ornamenti, opera d'arte, piante per zone di accoglienza e sale d'aspetto, fioriere nei giardini di pertinenza degli immobili;
- giocattoli e arredi per l'infanzia;
- esecuzione, manutenzione e restauro di parti di immobili aziendali;
- finanziamento di indagini scientifiche, progetti di ricerca, studi e analisi, eventi formativi.

3. Restano esclusi da sponsorizzazioni: - l'interno dei reparti e servizi sanitari ospedalieri; - le camere

mortuarie; - le cappelle e luoghi di culto; - ogni altro spazio indicato, su richiesta motivata, dalle Direzioni di Presidio o Distretto.

Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione

1. Alla scadenza dei termini di pubblicazione dell'avviso, il Direttore della struttura interessata valuterà le proposte pervenute e proporrà al Direttore della UOC Area Tecnica, UOC Area Patrimonio, UOS Formazione la stipula del contratto di sponsorizzazione.
2. Nel contratto di sponsorizzazione, redatto secondo lo schema allegato, sono specificati:
 - a. l'iniziativa oggetto della sponsorizzazione;
 - b. la finalizzazione della sponsorizzazione per la ASL e per lo sponsor;
 - c. gli obblighi delle parti e le reciproche assunzioni di impegno e responsabilità;
 - d. gli impegni economici in capo allo sponsor;
 - e. la regolamentazione del diritto di esclusiva dell'Azienda sui risultati dei progetti aziendali oggetto di sponsorizzazione o eventuali condizioni di compartecipazione ai predetti risultati dello sponsor, gli impegni dell'ASL in relazione alla veicolazione del segno distintivo dello sponsor con riferimento all'iniziativa o al progetto supportati dalla sponsorizzazione ed eventuali clausole relative alla gestione dei marchi (dettagliare tempi, modalità, eventi e impegni della ASL Lecce nel far circolare i marchi abbinati);
 - f. la durata;
 - g. le clausole relative alla risoluzione e al recesso del contratto e ai profili di responsabilità;
 - h. l'indicazione del foro competente per la risoluzione di eventuali controversie.
3. Il contratto di sponsorizzazione viene sottoscritto dal Direttore Generale della ASL Lecce con lo sponsor, previa ogni verifica del possesso dei requisiti dello sponsor ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici da parte del Responsabile del procedimento e/o del Direttore della UO competente, in relazione allo specifico oggetto della sponsorizzazione.
4. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, l'Azienda: - verificherà, tramite il Responsabile del procedimento e il Direttore dell'Area tecnica o il Direttore della UOS Appalti e contratti il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e senza applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori; - impartirà opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
5. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione è

a carico dello sponsor.

**Art. 7 – Le sponsorizzazioni di eventi formativi esterni all'azienda:
formazione ECM, progetti di ricerca e studio - rinvio**

1. Per la disciplina delle sponsorizzazioni di eventi formativi rientranti nei propri fini istituzionali e finalizzati al miglioramento dell'assistenza sanitaria e della qualità delle prestazioni, si fa rinvio alle Linee Guida e procedure aziendali per la partecipazione dei dipendenti e convenzionati a corsi di formazione sponsorizzati (L.R. n. 17/2007) adottate con deliberazione n. 925 del 10 luglio 2015 e al contratto tipo per sponsorizzazione di Corsi di formazione adottato con deliberazione n. 297 del 10 aprile 2015 e a ogni successiva modifica o integrazione.
2. Anche per la stipula di contratti di sponsorizzazione di cui al comma 1 valgono le disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs 50/2016 e i principi di trasparenza e assenza di conflitto di interessi, nonché di coerenza con i bisogni formativi individuati nel Piano di formazione aziendale o rispetto a sopravvenute esigenze di innovazione scientifica/tecnologica o di adeguamento normativo.

Art. 8 – Aspetti fiscali

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette e, per quanto applicabili, sulle imposte indirette;
2. I contributi in denaro degli sponsor dovranno essere introitati sull'apposito conto economico del bilancio di competenza. La ASL Lecce emetterà fattura allo sponsor per l'importo corrispondente all'impegno assunto, oltre IVA dovuta.
3. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi da parte dello sponsor (operazioni permutative) è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor alla ASL del valore del bene o del servizio, soggetto ad IVA, e di fatturazione della Asl allo sponsor per pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione;
4. E' consentito avviare le attività previste per la realizzazione del progetto oggetto di sponsorizzazione solo successivamente alla sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui l'apporto dello sponsor consista in un contributo in denaro, l'erogazione della prima tranche del contributo, pari almeno al 50% dell'intero importo, deve avvenire preliminarmente all'avvio della realizzazione delle attività progettuali.

Art. 9 – Risoluzione del contratto per inadempimento, clausola risolutiva espressa e recesso.

1. Il mancato o parziale pagamento del contributo pattuito, la mancata erogazione della prestazione o la mancata realizzazione di quanto oggetto della sponsorizzazione da parte dello sponsor costituiscono cause di risoluzione del contratto per inadempimento dello sponsor, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

2. In ogni contratto di sponsorizzazione stipulato con ASL Lecce deve essere prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo della Asl, rechi danni all'immagine della stessa, non persegua i fini di pubblica utilità cui l'Azienda deve attenersi, ai venga a trovare in una situazione di sopravvenuto conflitto di interessi.

3. L'Asl Lecce ha in ogni caso facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di soli 5 giorni, nell'ipotesi in cui non abbia più interesse al progetto/iniziativa oggetto di sponsorizzazione, salvo il riconoscimento allo sponsor del rimborso delle spese fino a quel momento sostenute, fino ad un massimo di 500 euro.

4. Nell'ipotesi di recesso dello sponsor questi non avrà diritto alla restituzione di quanto già oggetto di erogazione e dovrà rimuovere le opere incompiute ove l'Azienda non abbia interesse a mantenerle.

Art. 10 – Diritto di rifiuto o revoca delle sponsorizzazioni

1. La ASL Lecce, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione o di revocarla ove concessa qualora:

- a. possa derivarne un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata del singolo sponsor;
- b. possa derivarne un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie attività.
- c. l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti violenti, politici, sessuali o di promozione dell'uso di sostanze proibite;
- d. l'oggetto della sponsorizzazione abbia contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

2. La valutazione dell'eventuale sussistenza originaria o sopravvenuta di un conflitto di interesse o dell'inidoneità o lesività della sponsorizzazione dovrà essere effettuata caso per caso, a cura di un Comitato valutativo appositamente nominato dal Direttore Generale e/o dal Direttore della UO competente ad ogni adempimento propedeutico e successivo alla stipula del contratto.

3. L'ASL Lecce si riserva comunque e in ogni caso la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di sponsorizzazione per ragioni di pubblico interesse o comunque per motivi di opportunità generale.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai partecipanti all'avviso per la sponsorizzazione di un'iniziativa o progetto aziendale e dall'aggiudicatario della stessa, o comunque acquisiti dall'ASL Lecce, nonché la documentazione presentata, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della procedura medesima e trattati, con modalità informatiche e nei limiti strettamente necessari per il perseguimento di tali

finalità, dalle UO/uffici della ASL Lecce preposti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lg.s 30 giugno 2003, n. 196, per come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

2. Laddove si rendesse necessario, in ragione del peculiare contenuto della sponsorizzazione, l'ASL Lecce si riserva di valutare, con l'ausilio del DPO aziendale, la necessità di far sottoscrivere allo sponsor Atto di nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali eventualmente interessati dall'iniziativa sponsorizzata.

Art. 12 – Osservanza normativa anticorruzione aziendale

1. Lo sponsor, nel formulare la proposta di sponsorizzazione, dichiara di aver preso visione e di accettare doveri, obblighi e misure di prevenzione della corruzione e trasparenza contenuti nel vigente PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) adottato dall'ASL Lecce, nonché nel Codice di Comportamento aziendale e nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013, consultabili nella sezione Amministrazione trasparente, "Altri contenuti" del sito web aziendale (al link www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/).

2. Lo sponsor si impegna a non offrire, accettare, richiedere somme o altre utilità o benefici, diretti e indiretti, quale controprestazione della sponsorizzazione. Dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32 ter del Codice penale e 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., e di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera C) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Dichiara altresì, anche ai fini del D.lgs. n.90/2017, che qualunque somma corrisposta all'Azienda non proviene da attività illecite.

3. Lo sponsor darà tempestiva comunicazione all'Asl Lecce ove fosse destinatario di verifiche, ispezioni e/o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, dei propri stabilimenti o strutture, processi o prodotti che potrebbero interessare l'oggetto del Contratto di sponsorizzazione e fornirà altresì all'Azienda ogni notizia in merito all'esito degli stessi.

4. Salvi maggiori tempi di conservazione stabiliti dalla normativa vigente, durante la validità del presente Contratto e per un periodo ulteriore di 5 anni dalla scadenza, tutta la documentazione strettamente connessa all'adempimento dei diritti e doveri di cui al presente Contratto, sarà resa disponibile, in caso di ispezione o verifica, all'Azienda o a suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di avere copia della suddetta documentazione.

5. Le Parti sono concordi nel rispettare tutte le normative in materia di anticorruzione vigenti nei luoghi ove verranno svolti i servizi di cui al presente Contratto. Le Parti, inoltre, si impegnano ad adempiere ad ogni richiesta di informazione, compresa la risposta a questionari, richieste di audit provenienti da altra Parte per assicurare il rispetto della normativa anti-corruzione prevista dall'Ordinamento italiano.

6. Le Parti sono concordi nel ritenere che la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisca inadempimento contrattuale grave, e che ciò potrà dare diritto alla Parte adempiente alla risoluzione anticipata del Contratto, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno che sia conseguenza

immediata e diretta di tale adempimento.

Art. 13 – Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di adozione sul sito web dell'ASL Lecce e nella specifica sezione Amministrazione trasparente dello stesso sito aziendale.

Art. 14 – Clausole generali di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento e nel contratto si rinvia alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, del Codice Civile e ad altra normativa specifica regolante le sponsorizzazioni.